VENDITA CANI E SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

Sommario

VENDITA DI CANI (ANIMALI DA COMPAGNIA)

Oggetto del contratto di vendita	Art. 1
Forma del contratto	» 2
Conclusione del contratto	» 3
Rischio e spese di trasporto	» 4
Pagamento e acconto	» 5
Espressioni di garanzia	» 6
Vendita con certificato	» 7
Vizi che determinano la sostituzione dell'animale (vedi nota)	» 8
Denuncia dei vizi	» 9
Verifica dei vizi e risoluzione del contratto	» 10
Monta e riproduzione	» 11
SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI	
Contratto di pensione	Art. 1
Tempo stabilito e cautele	» 2
Malattie del cane a pensione	» 3
Morte del cane	» 4
Nota	

ITER DELL'ACCERTAMENTO

- a) esame del Comitato tecnico: 16 febbraio 1995.
- b) approvazione del testo da parte della Commissione usi: 9 novembre 1995.
- c) approvazione del testo da parte della Giunta: deliberazione n. 78 del 5 febbraio 1996.

VENDITA DI CANI (ANIMALI DA COMPAGNIA)

Art. 1 - Oggetto del contratto di vendita.

Sono oggetto del contratto:

- a) cuccioli;
- b) cuccioloni (soggetti slattati da 5 a 8 mesi di età);
- c) soggetti adulti (in età di riproduzione);
- d) soggetti addestrati nelle diverse specialità.

Art. 2 - Forma del contratto.

Il contratto è, solitamente, verbale. La forma è scritta quando le parti stabiliscono clausole particolari.

Art. 3 - Conclusione del contratto.

Il contratto si perfeziona, di solito, con una stretta di mano e la consegna dell'animale presso il venditore.

Se il cane oggetto del contratto è morto prima del termine della consegna, il contratto è risolto e, nel caso sia stato versato l'acconto, questo viene restituito.

Art. 4 - Rischio e spese di trasporto.

Se il cane è spedito dal venditore, la consegna si intende a spese e a rischio del compratore.

Art. 5 - Pagamento e acconto.

Quando viene versato l'acconto, il venditore rilascia ricevuta nella quale, di solito, menziona le condizioni del contratto.

Se il compratore, che ha versato l'acconto, non intende più ritirare il cane contrattato, perde l'acconto.

Se il venditore, che ha ricevuto l'acconto, non è in grado di consegnare il cane contrattato, restituisce l'acconto.

Art. 6 - Espressioni di garanzia.

Con la frase «il cane lo vendo giusto e da galantuomo», il venditore garantisce il compratore da tutti i vizi o difetti apparenti, o comunque noti al venditore. Il venditore specifica l'eventuale razza pura.

I vizi e i difetti apparenti e le malattie in atto o comunque note al venditore sono comunicati al compratore.

Art. 7 - Vendita con certificato.

Con la frase «il cane ha il certificato di origine», rilasciato dal Paese di provenienza riconosciuto dalla F.C.I. (Federazione Cinofila Internazionale) oppure«il cane ha il pedigree», il venditore garantisce il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato di origine, non appena pervenuto, del cane venduto.

Art. 8 - Vizi che determinano la sostituzione dell'animale (vedi Nota).

Le malattie croniche e le malattie acute in atto non dichiarate dal venditore determinano la sostituzione dell'animale.

I vizi devono essere denunciati entro otto giorni dalla scoperta.

Art. 9 - Denuncia dei vizi.

Il compratore denuncia il vizio riscontrato al cane e avverte il venditore, comunque entro il termine di cui all'articolo precedente.

La denuncia viene fatta per iscritto, precisamente con telegramma o lettera raccomandata. Si indica il vizio e il momento nel quale è stato rilevato.

La denuncia viene accompagnata da certificato veterinario.

Art. 10 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

Il venditore, ricevuta la denuncia, procede alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile.

Il cane nel frattempo viene riportato al venditore.

Art. 11 - Monta e riproduzione.

Per quanto riguarda l'accordo tra proprietari di cani per ciò che concerne la monta e la riproduzione, sono diffuse le regole dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), riprodotte in allegato.

SOGGIORNO A PENSIONE NEI CANILI

Art. 1 - Contratto di pensione.

Il prezzo di pensione si stabilisce prima della consegna del cane. Si calcola per giorno, compreso quello della consegna e quello della restituzione.

Art. 2 - Tempo stabilito e cautele.

Il titolare della pensione per cani chiede e conserva fino al termine della pensione il certificato di vaccinazione contro il cimurro, l'epatite infettiva, la leptospirosi, la parvovirosi, nonché il certificato di vaccinazione antirabbica.

Art. 3 - Malattie del cane a pensione.

Quando il cane a pensione si ammala, il titolare della pensione avvisa il proprietario; nel caso di mancato reperimento dello stesso proprietario, il titolare chiama il proprio veterinario per le cure necessarie.

Art. 4 - Morte del cane.

In caso di morte del cane senza che il proprietario sia stato reperito o informato, il titolare provvede a far constatare la causa di morte da un medico veterinario.

- NOTA -

Osservazioni del Presidente della Commissione provinciale Usi

in merito all'art. 8 sezione I (Vizi che determinano la sostituzione dell'animale).

Nella vendita di animali occorre

distinguere:

1ª ipotesi

Consegna di animale non commerciabile, secondo il regolamento di Polizia veterinaria, perché, per esempio, affetto da malattie infettive contagiose.

Il contratto è nullo per illiceità dell'oggetto - artt. 1346 e 1418 c.c. -. L'azione è imprescrittibile - art. 1422 c.c. -. Non esistono termini.

2^a ipotesi

Consegna di animale completamente diverso da quello contrattato - aliud pro alio

Dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., ed è svincolata dall'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c.

3ª ipotesi

Consegna di animale che non ha le qualità promesse, purché il difetto ecceda i limiti di tolleranza, ovvero non ha le qualità essenziali per l'uso cui è destinato - art. 1497 c.c. -.

Dà luogo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e la denuncia va fatta entro 8 giorni dalla scoperta. Si applica per intero la norma dell'art. 1495 c.c.

4^a ipotesi

Qualsiasi vizio che non rientra nelle tre ipotesi precedenti.

Valgono gli usi locali (art. 1496 c.c.). Solo in questo caso la denuncia decorre dalla consegna.